



Giunta Regionale della Campania
Ufficio Legislativo del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2023 - 0026612 /UDCP/GAB/UL del 18/12/2023 U
Fascicolo:INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania
protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

Oggetto: Interrogazioni consiliari a risposta scritta di cui al R.G. n. 766 e 767.

In ordine alle interrogazioni in oggetto di analogo contenuto, a firma rispettivamente della Consigliera regionale Antonella Piccerillo (Lega Campania) e del Consigliere regionale Nunzio Carpentieri (FDI), si trasmettono gli elementi di risposta della Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale.

MP

Il Dirigente dell'Ufficio II
Avv. Rossella Imperatore



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute
e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0606746 15/12/2023 11,51
Mitt. : Personale del S.S.R.

Dest. : AVV. ROSSELLA IMPERATORE

Classifica : 52.4. Fascicolo : 3 del 2023



Al Dirigente Ufficio II
Avv. Rossella Imperatore

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta On. Antonella Piccerillo e Nunzio Carpentieri
"indicazioni operative anticipo rinnovi contrattuali art 3 comma 3 decreto Legge 145 del
18/10/2023 – nota Regione Campania". Reg. Gen n. 766 e Reg. Gen 767

Con le interrogazioni evidenziate in oggetto, la Consigliera Piccerillo ed il Consigliere Carpentieri chiedono "quali sono state le motivazioni reali che hanno spinto la regione Campania ad adottare tale decisione", "l'annullamento della nota regionale ad horas e l'erogazione dell'anticipo di vacanza contrattuale nel rispetto della normativa prevista dl decreto n. 145 con l'erogazione sulla mensilità di dicembre 2023"

Al riguardo si segnala che le motivazioni che hanno spinto la Regione Campania a adottare tale decisione sono ampiamente motivate nella nota prot. 573255 del 27/11/2023, della quale si chiede l'annullamento.

Ad ogni buon conto, al fine di fugare ogni dubbio, appare utile precisare quanto segue:

- a) la facoltà prevista dal richiamato comma 3 è un'anticipazione in unica soluzione al mese di dicembre 2023 di quanto si deve erogare mensilmente da gennaio a dicembre 2024. Si segnala che non si tratta di alcun bonus, bensì di una semplice anticipazione nell'erogazione della indennità di vacanza contrattuale, che viceversa non deve poi essere erogata nel corso dell'anno 2024.
- b) l'obbligo di cui al comma 1 articolo 3 del DL in oggetto, previsto esclusivamente per le Amministrazioni dello Stato, deriva dalla circostanza che il Governo nell'anno 2023 non ha vincoli di deficit a seguito della sospensione del patto di stabilità europeo; pertanto, con l'anticipazione a dicembre 2023, alleggerisce di fatto il peso del deficit per l'anno 2024, pur trattandosi di una spesa di competenza dell'anno 2024.
A dimostrazione di ciò, con il documento ministeriale "INDICAZIONI PER CONTABILIZZAZIONI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO – ANNO 2023", è stato precisato da RGS – MEF che i costi per l'eventuale anticipazione del rinnovo contrattuale, prevista tra l'altro per il solo personale dipendente a tempo indeterminato, avrebbero dovuto essere registrati sul conto economico 2023 e non per competenza sul 2024.
- c) tale circostanza (l'assenza di vincoli di deficit nel 2023) non è prevista per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'art 3, in cui rientrano gli enti del servizio sanitario; per tale motivo, dunque, l'indicazione contabile fornita dal Ministero inibisce la possibilità di procedere all'anticipazione.

La scrivente Direzione, al di là di quanto indicato dal MEF, ha ritenuto necessario poi effettuare ulteriori approfondimenti a tutela dei lavoratori, a seguito dei quali è emerso quanto segue:

- 1) l'erogazione in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 dell'IVC dell'anno 2024 comporta un incremento del reddito dell'anno 2023, incrementando la base imponibile, con la non remota possibilità che a seguito di tale incremento si passi da uno scaglione ad un altro superiore;
- 2) è noto che nell'anno 2024 le aliquote IRPEF saranno ridotte rispetto all'anno 2023, grazie all'accorpamento dei primi due scaglioni di reddito con aliquota mantenuta pari a quella più bassa. Ciò comporta che l'anticipazione a dicembre 2023 dell'IVC dell'anno 2024 si traduce in un danno per il lavoratore, il quale nel caso di erogazione nell'anno 2024 pagherà sicuramente un'imposta minore.

Ciò premesso, dunque, fatte salve modifiche normative in sede di conversione del DL 145/2023, si ribadisce, per quanto di competenza, che gli enti del SSR procederanno alla erogazione mensile a decorrere dal mese di Gennaio 2024.

Il Dirigente UOD 10
Dott. Gaetano Patrone

Il Dirigente UOD 11
Dott. Sergio Russo

Il Direttore Generale
Avv. Antonio Postiglione